COMMISSIONE IV

DIFESA

50.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VALERIO ZANONE**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Rebulla ed altri; Gasparotto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari *(Approvata, in un testo unificato, dalla IV Commissione permanente della Camera e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato)* (499-1414/B) 3

Zanone Valerio, *Presidente* 3, 11, 13

De Carli Francesco, *Relatore* 3

Gasparotto Isaia 11, 13

Mastella Mario Clemente, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 13

Savio Gastone 12

Votazione nominale:

Zanone Valerio, *Presidente* 13

Disegno e proposte di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Modifica all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva (1709);

Aniasi ed altri: Equiparazione dei figli dei ciechi civili ai figli dei grandi invalidi di guerra ai fini dell'esonero dal servizio militare (2527);

Lobianco ed altri: Modifica e integrazione dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva (2841);

Lusetti ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 31 maggio 1975, n. 191, concernenti nuove norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (2975);

Agrusti ed altri: Norme per l'estensione dell'esonero dal servizio militare di leva (3537) 13

Zanone Valerio, *Presidente* 13

Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) *(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (4511) 14

Zanone Valerio, *Presidente, Relatore* 14

Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti *(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (4242) 14

Zanone Valerio, *Presidente* 14

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

MARIA TERESA CAPECCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Rebulla ed altri; Gasparotto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari (Approvata, in un testo unificato, dalla IV Commissione permanente della Camera e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato) (499-1414-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rebulla ed altri; Gasparotto ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari », già approvata, in un testo unificato, dalla IV Commissione permanente della Camera nella seduta del 21 settembre 1989 e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 gennaio 1990.

Ricordo che nella precedente seduta avevamo chiuso la discussione sulle linee generali.

Comunico che, in data 1° marzo 1990, la I Commissione affari costituzionali ha espresso, sulla proposta di legge, parere favorevole, mentre la V Commissione bilancio, alla stessa data, ha assunto la seguente decisione:

« Parere favorevole a condizione che: per il 1990, la operatività della normativa sia modificata nel senso di contenere entro il limite di lire 20.000 milioni il corrispondente onere;

che, conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 10 sia così riformulato: "1: La spesa complessiva, a regime, derivante rispettivamente dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 4, comma 2 è determinata, rispettivamente, in lire 12.000 milioni, in lire 10.000 milioni e in lire 18.000 milioni. All'onere di cui alla presente legge per il triennio 1990 - 1992, pari a lire 20.000 milioni per il 1990 ed a lire 40.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento". »

FRANCESCO DE CARLI, *Relatore*. Preannuncio la presentazione di un emendamento al comma 1 dell'articolo 10, per recepire il parere condizionato della V Commissione bilancio, testé letto dal presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:

« In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni ».

3. Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il comitato è altresì consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione. In caso di mancata unanimità della componente civile del comitato sui programmi di attività addestrative, su di essi deve esprimersi in via definitiva il Ministro della difesa ».

4. Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il comitato potrà definire in ciascuna regione, sentiti gli enti locali interessati, le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni militari di tiro a fuoco per la costituzione di poligoni permanenti utilizzando, ove possibile, aree demaniali ».

5. Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti, si dovranno stipulare dei disciplinari di uso fra l'autorità militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti ».

La IV Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:

« In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni ».

3. Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il comitato è altresì consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione. Qualora la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprima in senso contrario, sui programmi di attività addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa ».

4. Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali ».

5. Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree,

sia provvisorie che permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorità militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il Presidente della giunta regionale e il Presidente del comitato misto paritetico competenti ».

6. Il settimo comma è sostituito dal seguente:

« Il comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri e da sette rappresentanti della regione nominati dal Presidente della giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del Consiglio regionale ».

7. Qualora il comitato misto paritetico non provveda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge alla definizione delle aree da destinare alla realizzazione di poligoni, ai sensi del quinto comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, il Ministro della difesa predispone all'uopo appositi piani sulla base dei prioritari criteri di scelta delle aree di cui al predetto quinto comma dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1976, che sono presentati al Presidente della giunta regionale. Decorsi 90 giorni dalla presentazione, il Ministro della difesa, tenuto conto delle osservazioni e delle eventuali proposte alternative della regione, dispone la progettazione esecutiva e l'attuazione dei piani.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della IV Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Di tale deposito è data contestuale notifica, tramite i comuni interessati, ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni ».

La IV Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Di tale deposito è effettuata contestuale notifica, tramite i comuni interessati, ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della IV Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

1. All'articolo 7 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al coefficiente 2 del reddito dominicale ed agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito ».

3. Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« I suddetti indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al terzo comma, diretta al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti a vincolo ».

4. Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La domanda, così presentata, ha efficacia per tutto il periodo di validità del decreto di imposizione della servitù. L'autorità militare determina le eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validità del decreto ».

5. All'undicesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché quanto previsto dal sesto comma del presente articolo ».

6. L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per il pagamento degli indennizzi previsti dal presente articolo si provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni, nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato ».

La IV Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

1. All'articolo 7 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al doppio del reddito dominicale ed agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito ».

3. Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« I suddetti indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al terzo comma, diretta al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti a vincolo ».

4. Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La domanda ha efficacia per tutto il periodo di validità del decreto di imposizione della servitù. L'autorità militare determina le eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validità del decreto ».

5. All'undicesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché quanto previsto dal sesto comma del presente articolo ».

6. L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per il pagamento degli indennizzi previsti dal presente articolo si provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della IV Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo Stato, in uso all'amministrazione militare e destinate a poligoni addestrativi di tiro, è corrisposto un contributo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario medio delle aree confinanti con quelle su cui insistono i poligoni di tiro, rivalutato secondo i coefficienti stabiliti ai fini dell'imposizione sul reddito.

2. Alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, individuate ogni

quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari, compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.

3. Il contributo è corrisposto alle singole regioni sulla base della incidenza dei vincoli e delle attività di cui al comma 2, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate.

4. Ai comuni con popolazione fino a 100 mila abitanti, che siano sede di insediamenti militari (caserme, depositi, ecc.), verranno corrisposte entrate ordinarie da parte dello Stato facendo riferimento, oltre che al numero degli abitanti, anche a quello del personale militare presente, che verrà quindi considerato, a tal fine, come popolazione residente. Uguale trattamento verrà riservato ai comuni che ospitano basi della NATO o di paesi alleati.

La IV Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo Stato, in uso all'amministrazione militare e destinate a poligoni addestrativi di tiro, è corrisposto un contributo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario medio delle aree confinanti con quelle su cui insistono i poligoni di tiro, rivalutato secondo i coefficienti stabiliti ai fini dell'imposizione sul reddito.

2. Alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari, compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.

3. Il contributo è corrisposto alle singole regioni sulla base della incidenza dei vincoli e delle attività di cui al comma 2, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate.

4. Ai comuni con popolazione fino a 100 mila abitanti, in cui esistano insediamenti militari (caserme, depositi, o altre infrastrutture militari), verranno corrisposte entrate ordinarie da parte dello Stato facendo riferimento, oltre che al numero degli abitanti, anche a quello del personale militare presente, che verrà quindi considerato, a tal fine, come popolazione residente. Uguale trattamento verrà riservato ai comuni che ospitano basi della NATO o di paesi alleati.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della IV Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

1. L'amministrazione della difesa è tenuta a riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni richieste dalle esigenze dei reparti insediati nel territorio delle regioni che sono individuate dal comma 2 dell'articolo 4, alle imprese commerciali, industriali ed artigianali ivi ubicate, compresi eventuali loro consorzi provvisori.

2. Per il raggiungimento della anzidetta quota di riserva, nella misura prevista dal primo comma dell'articolo 113 del

testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, maggiorata del 30 per cento, si seguono le procedure previste dal secondo e terzo comma dello stesso articolo.

3. L'amministrazione della difesa, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà emanare le conseguenti disposizioni attuative ed esercitare i controlli necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.

4. In tutto il territorio nazionale i singoli reparti, con la procedura del cottimo fiduciario, prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, sono autorizzati ad impegnare, con le forme procedurali ad economia, le quote di miglioramento vitto nonché i controvalori ottenuti dai riporti in economia dei generi di spettanza, ferma restando l'attuale consistenza dei riporti medesimi.

La IV Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

1. Il Ministero della difesa è tenuto a riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni richieste dalle esigenze dei reparti insediati nel territorio delle regioni che sono individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, alle imprese commerciali, industriali ed artigiane ivi ubicate, compresi eventuali loro consorzi provvisori.

2. Per il raggiungimento della anzidetta quota di riserva, nella misura prevista dal primo comma dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, maggiorata del 30 per cento, si seguono le procedure previste dal secondo e terzo comma dello stesso articolo.

3. Il Ministro della difesa emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le conseguenti disposizioni attuative ed esercita il controllo necessario per assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.

4. I singoli reparti, con la procedura del cottimo fiduciario, prevista dall'articolo 5 del Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, sono autorizzati ad impegnare, con le forme procedurali ad economia, le quote di miglioramento vitto nonché i controvalori ottenuti dai riporti in economia dei generi di spettanza, ferma restando l'attuale consistenza dei riporti medesimi.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della IV Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

1. L'Amministrazione della difesa predispone un programma pluriennale per la costruzione di poligoni di tiro di tipo chiuso per le esercitazioni a fuoco con armi leggere.

La IV Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

1. Il Ministero della difesa predispone un programma pluriennale per la costruzione di poligoni di tiro di tipo chiuso per le esercitazioni a fuoco con armi leggere.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della IV Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

1. Per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comandante territoriale può affidare, mediante contratto, prendendo a base le tariffe professionali per i compensi da corrispondere a geometri o periti edili o periti agrari liberi professionisti, ridotte del 20 per cento, la rilevazione dei dati catastali ed i conteggi occorrenti per la liquidazione degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili gravati da limitazioni, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ed ogni altra operazione necessaria per l'attuazione della legge n. 898 del 1976 e della presente legge. I geometri, periti edili e periti agrari liberi professionisti sono scelti tra quelli iscritti negli elenchi dei periti di Tribunale.

2. Le spese per i compensi ai professionisti gravano sui fondi stanziati per gli indennizzi.

La IV Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

1. Per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comandante territoriale può affidare, mediante contratto, prendendo a base le tariffe professionali per i compensi da corrispondere a geometri o periti edili o periti agrari liberi professionisti, ridotte del 20 per cento, la rilevazione dei dati catastali ed i conteggi occorrenti per la liquidazione degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili gravati da limitazioni, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ed ogni altra operazione necessaria per l'attuazione della predetta legge n. 898 del 1976 e della presente legge. I geometri, periti edili e periti agrari liberi professionisti sono scelti tra quelli iscritti negli elenchi dei periti di tribunale.

2. Le spese per i compensi ai professionisti gravano sui fondi stanziati per gli indennizzi.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della IV Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

L'articolo 8 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

1. All'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano anche nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* ».

3. Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale a cittadini italiani o alla amministrazione dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni nonché agli enti pubblici economici ».

4. Dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

« L'autorizzazione ed il parere di cui al secondo comma non sono del pari richiesti per gli atti di alienazione alle associazioni, alle società ed ai consorzi, le cui quote di partecipazione con diritto di voto siano intestate in maggioranza a persone aventi cittadinanza italiana. Nel caso di vendita di quote azionarie a cittadini stranieri o a società il cui capitale non appartenga in maggioranza a cittadini italiani e il cui presidente e la maggioranza degli amministratori non siano cittadini italiani, deve essere richiesta l'autorizzazione del prefetto ed il parere dell'autorità militare di cui alla legge 3 giugno 1935, n. 1095.

Il decreto di autorizzazione prefettizia deve essere emanato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine è computato anche quello di 45 giorni concesso all'autorità militare competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione. Trascorso il citato termine di 45 giorni, qualora l'autorità militare non avesse fatto pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente dato.

L'autorizzazione del prefetto deve essere allegata in originale all'atto di alienazione. Essa perde la sua efficacia qualora non si proceda alla stipulazione dell'atto entro 6 mesi dal giorno in cui è stata concessa.

Il diniego di autorizzazione deve essere motivato. Gli atti di alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 ed il 1° marzo 1984 sono riconosciuti giuridicamente a tutti gli effetti ».

La IV Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 9

1. I primi due commi dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono sostituiti dai seguenti:

« Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano anche nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale a cittadini italiani o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonché ad ogni altra persona giuridica, pubblica o privata, di nazionalità italiana.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al secondo comma, il decreto di autorizzazione prefettizia deve essere emanato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine è computato anche quello di 45 giorni concesso all'autorità militare competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione. Trascorso il predetto termine di 45 giorni, qualora l'autorità militare non abbia fatto pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente dato.

L'autorizzazione del prefetto, da allegare in originale all'atto di alienazione, perde efficacia qualora non si proceda alla stipulazione dell'atto entro 6 mesi dal giorno in cui è stata concessa.

Il diniego di autorizzazione deve essere motivato. Gli atti di alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le consevatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 ed il 31 dicembre 1984 sono riconosciuti giuridicamente validi a tutti gli effetti ».

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della IV Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo articolo:

ART. 10.

1. Agli oneri annuali di lire 12.000 milioni, di lire 10.000 milioni e di lire 18.000 milioni derivanti rispettivamente dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 4, comma 2, pari complessivamente a lire 40.000 milioni, si provvede per gli anni 1989, 1990 e 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Questo articolo non è stato modificato, ma il relatore, onorevole De Carli, ha presentato, su conforme parere della V Commissione bilancio, il seguente emendamento:

All'articolo 10, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La spesa complessiva, a regime, derivante rispettivamente dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 4, comma 2, è determinata, rispettivamente, in lire 12.000 milioni, in lire 10.000 milioni e in lire 18.000 milioni. All'onere di cui alla presente legge per il triennio 1990-1992, pari a lire 20.000 milioni per il 1990 ed a lire 40.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

10. 1.

ISAIA GASPAROTTO. Esprimo il mio giudizio negativo su questo emendamento, con riferimento non tanto agli stanziamenti per il 1991 ed il 1992 – che sono pari a quelli stabiliti nella legge finanziaria 1990 –, quanto alla somma fissata per il 1990, che è stata decurtata di 20 miliardi rispetto ai 40 disponibili in base alla legge finanziaria.

Ci troviamo di fronte ad una situazione per molti aspetti incomprensibile (o anzi comprensibile sul piano politico, nel senso che quest'azione segue a tanti altri tentativi d'impedimento operati dal Governo); già negli anni precedenti, dopo aver approvato delle leggi, si stornarono fondi previsti nella legge finanziaria, al fine di utilizzarli per la spedizione del nostro gruppo navale nel Golfo Persico. Oggi si vogliono probabilmente stornare questi 20 miliardi per far fronte a qualche altra esigenza.

Aggiungo che, grazie all'iniziativa dei membri della Commissione bilancio, si sono ottenuti i 20 miliardi per il 1990, che il Governo aveva sostenuto , presso la stessa Commissione, di voler eliminare. Questo atteggiamento, questo comportamento non può che essere criticato, riguardando uno degli aspetti fondamentali di ogni provvedimento di legge, cioè quello relativo all'onere finanziario.

Per tali ragioni dichiaro che voterò contro l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10. 1 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ISAIA GASPAROTTO. Nell'esprimere, a nome del gruppo comunista, il voto favorevole sul provvedimento al nostro esame, non posso non sottolineare che ancora una volta il Governo ha operato per contenere gli stanziamenti atti a far fronte ai problemi che la presenza delle forze armate pone in tante regioni del nostro paese. Le somme previste nel disegno di legge sono insufficienti per gli impegni di

cui al provvedimento stesso, per cui auspico che con la prossima legge finanziaria si possa pervenire ad un loro adeguamento.

Voteremo a favore del provvedimento, anche se ribadisco come alcune modifiche apportate dal Senato fossero più attinenti alle necessità e alle richieste provenienti da tutto il paese, in particolar modo dalle regioni più oberate da vincoli e attività militari.

Voteremo a favore del disegno di legge perché riteniamo che esso costituisca un passo in avanti nella regolamentazione della materia, con il conferimento di un maggior potere ai comitati misti paritetici delle singole regioni, un maggior controllo in merito alle esercitazioni, il raddoppio dell'indennità, le celerità dei pagamenti, il rispetto degli immobili vincolati e gli interventi, purtroppo assai limitati, a favore degli enti locali, specialmente laddove vi è una diffusa presenza di strutture ed apprestamenti militari.

Certo, con il provvedimento che ci accingiamo ad approvare non si riducono le servitù militari, tutt'altro! Ma dobbiamo considerare le potenzialità che esso può esprimere, anche in collegamento con la seconda conferenza sulle servitù militari la cui convocazione è stata decisa quando abbiamo approvato il disegno di legge in prima lettura. Anche in considerazione delle modifiche così profonde che stanno avvenendo nell'assetto internazionale, mi auguro che finalmente nelle regioni più oberate da servitù militari – mi riferisco in particolare al Friuli-Venezia Giulia e alla Sardegna – si vada veramente ad una riduzione di apprestamento di strutture, per raccogliere le esigenze che provengono diffusamente da molte parti di quelle comunità.

Per questi motivi, voteremo a favore del provvedimento, anche considerando altre iniziative che il Governo ha accolto, come la proposta di svolgimento, entro il 1990, nella regione Friuli-Venezia Giulia della seconda conferenza sulle servitù militari, in modo che unitamente alle misure positive che il disegno di legge contiene possano essere compiuti concreti passi in avanti relativamente a questioni sempre sul tappeto, come quella dei poligoni del Dandolo, del Monte Ciaorle e di Cellina Medusa.

Sottolineo ancora una volta che il Friuli è la regione maggiormente oberata da servitù militari. E non può essere nemmeno sottaciuto il fatto che proprio in questa regione, in contraddizione con le modifiche dello scenario internazionale e con la ripetuta e conclamata necessità di riduzione delle strutture militari, si vogliono costruire nuovi depositi di armi e munizioni o ampliare gli esistenti e trasferire nella base di Rivolto i nuovi aerei da combattimento AMX.

In conclusione, il nostro voto sarà favorevole perché il provvedimento rappresenta indubbiamente un passo in avanti e perché riteniamo che dalla seconda conferenza sulle servitù militari possano scaturire risultati positivi.

GASTONE SAVIO. Il gruppo democratico cristiano voterà a favore del provvedimento il quale, nel corso del suo *iter* assai laborioso, è stato reso molto moderno ed attuale. Esso rappresenta senza dubbio un grande passo in avanti, ma bisognerà vedere nel prosieguo di adattarlo alle esigenze del futuro. In particolare, dovremo fare in modo che nelle regioni maggiormente oberate vi sia uno sgravio di servitù militari, armonizzando le esigenze militari e quelle civili.

Gli enti locali giocano una parte importante in questo provvedimento, come era stato auspicato da più parti; era una necessità ormai inderogabile e siamo convinti che attraverso l'operato delle commissioni paritetiche si pervenga a quel riequilibrio che è da tutti auspicato.

Per questi motivi, e con l'auspicio che dopo una prima verifica si possa arrivare ad alcuni aggiustamenti della normativa, esprimiamo il nostro voto favorevole.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio il presidente e tutti i commissari per lo sforzo compiuto nel portare a termine un *iter* abbastanza complesso che mi auguro

abbia un esito positivo. L'apprezzamento del Governo va in particolar modo al lavoro effettuato in maniera complementare da parte della maggioranza e dall'opposizione per la formulazione del testo del provvedimento che, sebbene entri in una fase sperimentale, è pienamente accettato dal Governo e da tutte le forze politiche.

PRESIDENTE. Desidero associarmi alle espressioni del rappresentante del Governo per sottolineare l'importanza della approvazione definitiva di questo provvedimento di legge, che regola uno dei più delicati rapporti tra l'amministrazione della difesa e la società civile.

ISAIA GASPAROTTO. Chiedo, signor presidente, che, una volta approvato il testo unificato in discussione, il relativo messaggio venga trasmesso all'altro ramo del Parlamento al massimo entro lunedì prossimo, poiché ritengo che il Senato potrebbe a sua volta approvare il provvedimento di legge già la settimana ventura.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Gasparotto.

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Rebulla ed altri; Gasparotto ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari » *(Approvata, in un testo unificato, dalla IV Commissione permanente della Camera e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato)* (499-1414-B):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 27
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Agrusti, Andreoli, Artese, Caccia, Capecchi, Costa Alessandro, De Carli, Ferrandi, Galante, Gasparotto, Gorgoni, La Valle, Mannino Antonino, Meleleo, Mombelli, Palmieri, Pellegatta, Perrone, Pisanu, Rabino, Salvoldi, Savio, Sbardella, Stegagnini, Tassone, Zanone, Zoppi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva (1709); e delle proposte di legge Aniasi ed altri: equiparazione dei figli dei ciechi civili ai figli dei grandi invalidi di guerra ai fini dell'esonero militare (2527); Lobianco ed altri: Modifica ed integrazione dell' articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva (2841); Lusetti ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 31 maggio 1975, n. 191, concernenti nuove norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (2975); Agrusti ed altri: Norme per l'estensione dell'esonero dal servizio militare di leva (3537).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifica all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Aniasi ed altri: « Equiparazione dei figli dei ciechi civili ai figli dei grandi invalidi di guerra ai fini dell'esonero militare »; Lobianco ed altri: « Modifica e integrazione del-

l'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva »; Lusetti ed altri: « Modifiche e integrazioni alla legge 31 maggio 1975, n. 191, concernenti nuove norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata »; Agrusti ed altri: « Norme per l'estensione dell' esonero dal servizio militare di leva ».

Poiché non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni I e XII, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (4511).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 gennaio 1990.

Poiché non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni I e V, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (4242).

PRESIDENTE; L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 4 ottobre 1989.

Comunico che la V Commissione bilancio ci ha trasmesso, in data 1° marzo 1990, il seguente parere:

« Parere favorevole a condizione che:

all'articolo 1, primo periodo, dopo le parole: "regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306" siano inserite le seguenti: e successive modificazioni"; al secondo periodo, siano sostituite le parole: "nella misura stabilita dalla legge 5 luglio 1986, n. 342" con le seguenti: "e successive modificazioni";

all'articolo 3, siano soppresse le parole: "di lire 321 milioni annui"; sia sostituita inoltre la parola: "1989" con la seguente: "1990";

conseguentemente

esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo all'articolo 1 ».

La I Commissione affari costituzionali ha espresso sul disegno di legge parere favorevole in data 1° febbraio 1990; essa però non si è ancora pronunciata sul citato emendamento del Governo all'articolo 1. Ricordo che tale emendamento propone di agganciare la paga giornaliera dei detenuti al trattamento evolutivo, non riferendola quindi più alla misura stabilita dalla legge n. 342 del 1986, di cui all'articolo 1 del disegno di legge. Ci auguriamo che il parere della I Commissione possa essere espresso entro la mattinata di oggi.

Avverto altresì che gli onorevoli Pellegatta e Mitolo hanno preannunciato la presentazione di un ordine del giorno.

In attesa del parere sull'emendamento prima citato, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 6 aprile 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO